

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 283

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

7 novembre 2008

Numero d'informazione	Sommaro	Pagina
I	<i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	PARERI	
	Banca centrale europea	
2008/C 283/01	Parere della Banca centrale europea, dell'8 ottobre 2008, relativo a una proposta di due regolamenti del Consiglio riguardanti medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (CON/2008/45)	1
II	<i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 283/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5301 — Cap Gemini/BAS) ⁽¹⁾	5
IV	<i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 283/03	Tassi di cambio dell'euro	6



INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 283/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	7
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Consiglio

2008/C 283/05	Invito aperto — Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)	10
---------------	---	----

Commissione

2008/C 283/06	Invito a presentare proposte nell'ambito del programma operativo ESPON 2013	12
2008/C 283/07	Invito a presentare proposte nell'ambito del programma operativo ESPON 2013	12

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione


2008/C 283/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5353 — ThyssenKrupp/ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	13
2008/C 283/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5366 — Iberdrola Renovables/Gamesa Energía) ⁽¹⁾	14

ALTRI ATTI

Commissione

2008/C 283/10	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	15
---------------	--	----

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'8 ottobre 2008

relativo a una proposta di due regolamenti del Consiglio riguardanti medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

(CON/2008/45)

(2008/C 283/01)

Introduzione e base giuridica

Il 25 settembre 2008 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere con riguardo a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (di seguito «primo regolamento proposto») e a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (di seguito «secondo regolamento proposto») (di seguito congiuntamente «regolamenti proposti») ⁽¹⁾.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato che istituisce le Comunità europee per quanto riguarda il primo regolamento proposto e dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato per quanto riguarda il secondo regolamento proposto, in quanto esso riguarda questioni monetarie. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

Nell'indicare chiaramente gli elementi specifici dei disegni delle monete in euro aventi corso legale che non dovrebbero essere riprodotti su medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro e nello stabilire i criteri da utilizzarsi da parte della Commissione nel contesto della preparazione di un parere sul livello di conformità al regolamento (CE) n. 2182/2004 ⁽²⁾, il primo regolamento proposto rafforza le disposizioni protettive contenute nel regolamento (CE) n. 2182/2004 contro la confusione e la frode aventi ad oggetto medaglie e gettoni che potrebbero essere scambiate per monete metalliche in euro. Esso migliora inoltre la trasparenza nel processo decisionale della Commissione.

Dal momento che le monete metalliche in euro possono circolare al di fuori territori degli Stati membri che hanno adottato l'euro, è importante che vi sia un certo grado di protezione delle monete in euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro, in relazione ad attività, come quelle di falsificazione, che possono mettere a rischio la loro credibilità come monete aventi corso legale.

⁽¹⁾ COM(2008) 514 definitivo, vol. I e vol. II.

⁽²⁾ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

2. Osservazioni di carattere specifico

2.1. Somiglianza del disegno che appare sulla superficie delle medaglie e gettoni

Il nuovo articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del primo regolamento proposto, se confrontato con l'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2182/2004, descrive con maggior dettaglio i disegni, o loro parti, che appaiono sulla superficie delle monete in euro che non possono essere riprodotte sulle medaglie e sui gettoni. Al fine di accrescere il carattere protettivo di tale disposizione, la BCE raccomanda di includere un riferimento espresso al simbolo dell'euro e ai termini «euro» e «cent di euro» nel nuovo articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i). La BCE prende atto che così come è redatto, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i), non esclude tali termini o il simbolo dell'euro; tuttavia, la loro espressa menzione contribuirebbe a rendere più chiara la proposta della Commissione e a rafforzare il carattere protettivo delle disposizioni. Il pubblico può in effetti essere indotto a confondersi non solo da una riproduzione dei termini «euro» e «euro cent» o dal simbolo dell'euro sulle medaglie e gettoni, che è proibito ai sensi del nuovo articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ma anche da qualunque disegno che utilizzi elementi che sono simili a quei termini e a quel simbolo.

2.2. Trasparenza nel processo decisionale

Secondo la relazione illustrativa del primo regolamento proposto, la Commissione, nella fase di valutazione dello stato di conformità al regolamento (CE) n. 2182/2004, ha lavorato in stretto contatto con gli esperti sulle falsificazioni delle monete metalliche di cui al primo paragrafo dell'articolo 4 della decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione⁽¹⁾ e ritiene che tale valutazione debba continuare. Tuttavia, il primo regolamento proposto nel terzo considerando fa riferimento solo alla «consultazione con gli Stati membri». Di conseguenza, la BCE raccomanda che venga incluso nell'articolo 2, paragrafo 2, un riferimento espresso agli esperti sulle falsificazioni delle monete, in particolare in quanto uno dei principale obiettivi del primo regolamento proposto è di rendere il processo decisionale più trasparente.

2.3. Deroghe autorizzate

Il nuovo articolo 4 sulle deroghe autorizzate non prevede alcuna procedura mediante la quale gli operatori economici possano richiedere deroghe alle disposizioni di natura protettiva fissate nell'articolo 2. La BCE ritiene che debba essere aggiunta una formulazione appropriata a tale riguardo.

Allo stesso modo, il processo decisionale sarebbe ancora più trasparente se il primo regolamento proposto includesse le condizioni alle quali la Commissione può autorizzare una deroga. Più specificamente, il nuovo articolo 4 è vago per quanto riguarda le «condizioni di utilizzo controllate» alle quali le medaglie e i gettoni possono usare i termini «euro» o «euro cent» o il simbolo dell'euro «ove non sussista il rischio di confusione». Al fine di accrescere la trasparenza e migliorare la certezza del diritto, il nuovo articolo 4 trarrebbe beneficio da una formulazione più completa e/o esemplificativa sui criteri generali da applicarsi da parte della Commissione all'atto dell'autorizzazione di un a deroga.

2.4. Applicazione del primo regolamento proposto a Monaco, San Marino e Città del Vaticano

Vi sono accordi monetari i) tra la Francia, per conto della Comunità europea, e Monaco; e ii) tra l'Italia, per conto della Comunità europea, e San Marino e la Città del Vaticano. Sulla base di tali accordi, Monaco, San Marino e la Città del Vaticano sono autorizzati ad emettere monete in euro aventi corso legale e recanti caratteristiche artistiche specifiche sul loro lato nazionale. Poiché le caratteristiche visive di tali monete in euro sono diverse da quelle delle monete in euro emesse dagli Stati membri che hanno adottato l'euro, le monete in euro emesse a Monaco, San Marino e la Città del Vaticano beneficiano anch'esse dalle disposizioni protettive contenute nel primo regolamento proposto. Di conseguenza, i rispettivi accordi monetari e/o le disposizioni legislative adottate sulla loro base dovrebbero essere modificati in modo che il contenuto del primo regolamento proposto, una volta adottato, si applichi anche a Monaco, San Marino e la Città del Vaticano.

(¹) GUL 19 del 21.1.2005, pag. 73.

2.5. *Consultazione della BCE sul secondo regolamento proposto*

Diversamente dal primo regolamento proposto, il preambolo del secondo regolamento proposto non fa riferimento al parere della BCE. Visto che entrambi i regolamenti proposti ricadono all'interno della sfera di competenza della BCE, il preambolo del secondo regolamento proposto dovrebbe essere modificato in modo che faccia riferimento al parere della BCE.

3. **Proposte redazionali**

Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche dei regolamenti proposti, le proposte redazionali relative saranno contenute nell'allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 ottobre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE ⁽¹⁾
Modifica n. 1 L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i), contenuto nell'articolo 1 del primo regolamento proposto	
«i) qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, comprese in particolare le dodici stelle dell'Unione europea, l'immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro, oppure»	«i) qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, comprese in particolare i termini "euro", "euro cent", il simbolo dell'euro, le dodici stelle dell'Unione europea, l'immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro, oppure»
<i>Motivazione</i> — Si veda il paragrafo 2.1 del parere	
Modifica n. 2 L'articolo 2, paragrafo 2, contenuto nell'articolo 1 del primo regolamento proposto	
«2. Spetta alla Commissione esprimere un parere per stabilire:»	«2. La Commissione, sentiti gli esperti sulle falsificazioni delle monete di cui all'articolo 4 della decisione della Commissione 2005/37/CE del 29 ottobre 2004 che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione ⁽²⁾ , esprime un parere per stabilire:»
<i>Motivazione</i> — Si veda il paragrafo 2.2 del parere	
Modifica n. 3 Preambolo del secondo regolamento proposto	
«vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue:»	«vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere della Banca centrale europea, considerando quanto segue:»
<i>Motivazione</i> — Si veda il paragrafo 2.5 del parere	

⁽¹⁾ Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.

⁽²⁾ GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5301 — Cap Gemini/BAS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 283/02)

Il 13 ottobre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5301. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**6 novembre 2008**

(2008/C 283/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2770	TRY	lire turche	1,9530
JPY	yen giapponesi	124,86	AUD	dollari australiani	1,8773
DKK	corone danesi	7,4444	CAD	dollari canadesi	1,4972
GBP	sterline inglesi	0,80500	HKD	dollari di Hong Kong	9,8973
SEK	corone svedesi	10,0075	NZD	dollari neozelandesi	2,1367
CHF	franchi svizzeri	1,4988	SGD	dollari di Singapore	1,8953
ISK	corone islandesi	205,00	KRW	won sudcoreani	1 706,07
NOK	corone norvegesi	8,7180	ZAR	rand sudafricani	12,6285
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	8,7155
CZK	corone ceche	24,905	HRK	kuna croata	7,1461
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	14 047,00
HUF	fiorini ungheresi	261,94	MYR	ringgit malese	4,5250
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	62,040
LVL	lats lettони	0,7081	RUB	rublo russo	34,4665
PLN	zloty polacchi	3,6020	THB	baht thailandese	44,689
RON	leu rumeni	3,7130	BRL	real brasiliano	2,7305
SKK	corone slovacche	30,310	MXN	peso messicano	16,3328

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 283/04)

Numero dell'aiuto: XA 268/08

Stato membro: Regno Unito

Regione: Northern Ireland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: The New Entrants Scheme for Young Farmers

Base giuridica: Financial Assistance for Young Farmers (Northern Ireland) Order 2004 (SI 2004/3080 (NI 21), the Financial Assistance for Young Farmers Scheme Order (Northern Ireland) 2005 (SR 2005/69), the Financial Assistance for Young Farmers Scheme (Amendment) Order (Northern Ireland) 2005 (SR 2005/540) and the Financial Assistance for Young Farmers Scheme (Amendment) Order (Northern Ireland) 2008 (SR 2008/186)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

	Aderenti al regime	Totale partecipanti	Importo medio totale dei rimborsi del prestito	Rimborsi annuali medi del prestito per richiedente	Importo
2008/2009	95	95	15 994	3 199	0 (*)
2009/2010	0	95	15 994	3 199	303 905
2010/2011	0	95	15 994	3 199	303 905
2011/2012	0	95	15 994	3 199	303 905
2012/2013	0	95	15 994	3 199	303 905
2013/2014	0	95	15 994	3 199	303 905

L'importo complessivo dell'aiuto da versare è di 1,6 Mio GBP.

(*) Poiché l'aiuto è versato ogni anno posticipatamente, non sono previsti pagamenti nel primo anno.

Intensità massima dell'aiuto: Il regime prevede la concessione di un abbuono di interesse su prestiti assunti dai giovani agricoltori. L'importo massimo dell'aiuto disponibile ammonta a 17 000 GBP per 5 anni. Il tasso di interesse sul quale può essere concesso l'abbuono è limitato al tasso di base della Banca d'Inghilterra maggiorato del 3,5 % (del 2,5 % circa superiore al tasso di base degli istituti di credito locali). I richiedenti che assumono prestiti ad un tasso d'interesse superiore devono farsi carico del pagamento della quota di interesse supplementare

Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere il 1° agosto 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: La durata massima dell'abbuono di interessi è di 5 anni e i pagamenti finali alla maggior parte dei partecipanti al regime vanno effettuati entro il 31 marzo 2014. Tuttavia, poiché il regime consente ai partecipanti di utilizzare un prestito fino al 31 luglio 2010, è possibile che alcuni pagamenti continuino fino all'esercizio finanziario 2015/2016. L'importo o la durata del prestito non sono limitati, ma il regime sarà chiuso ai nuovi aderenti a decorrere dal 27 febbraio 2009, o prima se tutti i fondi disponibili saranno stati impegnati

Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo settoriale. In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1857/2006, i costi ammissibili sono costituiti dal bonifico di interessi su un prestito destinato a coprire le spese di insediamento per i nuovi aderenti, agricoltori di età inferiore ai 40 anni, che si insediano per la prima volta in qualità di capo di un'azienda agricola. In questo modo saranno promossi ulteriori investimenti agricoli, che porteranno nuove attività o un maggior valore aggiunto per l'agricoltura nell'Irlanda del Nord

Settore economico:

Il regime si applica ai giovani agricoltori dediti prevalentemente alla produzione, anche se trasformazione e commercializzazione possono costituire parte dell'attività aziendale. Esso concerne tutti i tipi di produzione.

Il regime è applicabile unicamente alle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ente ufficiale preposto al regime:

Department of Agriculture and Rural Development
Dundonald House
Upper Newtownards Road
Belfast BT4 3SB
United Kingdom

Organismo incaricato della gestione:

Department of Agriculture and Rural Development
Dundonald House
Upper Newtownards Road
Belfast BT4 3SB
United Kingdom

Sito web:

http://www.dardni.gov.uk/financial_assistance_for_young_farmers_scheme_in_northern_ireland.doc

Altre informazioni:

Informazioni più dettagliate in relazione ai criteri di ammissibilità e alle norme che disciplinano il regime sono disponibili nei suindicati siti web. Il presente regime proroga la durata di un regime esistente (XA 123/07), senza che la spesa cumulata superi lo stanziamento in origine previsto. Per tutti gli altri aspetti, il regime resta immutato. Con l'entrata in vigore del regime in esame, non possono più essere accettate nuove domande nell'ambito del precedente regime XA 123/07.

Firmato e datato a nome del ministero dell'Ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali (*Department of Environment, Food and Rural Affairs*), autorità competente del Regno Unito

Mr Neil Marr
UK Agricultural State Aid Adviser
DEFRA
Area 5D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 291/08

Stato membro: Repubblica di Cipro

Regione: Non applicabile

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

Base giuridica: Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Per il 2008 sono disponibili stanziamenti pari a 3 417 203 EUR. I costi operativi per il piano per i prossimi anni saranno coperti dagli stanziamenti disponibili nel bilancio dell'Autorità dell'energia elettrica di Cipro

Intensità massima dell'aiuto: 60 % [per i giovani agricoltori, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1857/2006 che operano e/o vivono in zone svantaggiate e quando l'investimento è effettuato entro cinque anni dall'insediamento]

Data di applicazione: 4 agosto 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: La fornitura di corrente elettrica agli edifici di aziende agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e zootecnici e che fanno parte dell'azienda, quali allevamenti, depositi agricoli, pompe idriche, ripari per animali e volatili, impianti di trattamento delle acque e dei rifiuti, impianti di depurazione biologica e presse [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Settore economico: Tutti i settori della produzione agricola e dell'allevamento attivi nella produzione primaria di prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αμφιπόλεως 11
Στρόβολος, Τ.Θ. 24506
CY-1399 Λευκωσία, Κύπρος

Sito web: www.moa.gov.cy/da

Altre informazioni: I beneficiari del piano saranno selezionati sulla base dei criteri contenuti nello stesso

Numero dell'aiuto: XA 305/08

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Universidad Cardenal Herrera-CEU

Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 15/2007 de presupuestos de la Generalitat

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 60 000 EUR nel 2008

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di deroga nel sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Anno 2008

Obiettivo dell'aiuto:

Progetto di assistenza tecnica per l'istruzione e la formazione di allevatori e lavoratori direttamente connessi al settore dell'allevamento nell'esercizio 2008.

Il regime copre le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti, l'affitto dei locali, le spese per le pubblicazioni e per i procedimenti di diffusione di conoscenze scientifiche senza menzione delle singole società, né dei marchi.

I costi sovvenzionabili oggetto dell'aiuto coincidono con quelli fissati all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006, prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Allevatori e lavoratori direttamente connessi al settore dell'allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, 2
E-46010 Valencia

Altre informazioni: —

Sito web:

[http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/UCH_CEU_2008 %20.pdf](http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/UCH_CEU_2008_%20.pdf)

Valenza, 18 luglio 2008.

La direttrice generale della Produzione agraria

Laura PEÑARROYA FABREGAT

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CONSIGLIO

INVITO APERTO

Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)

(2008/C 283/05)

La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST NON finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio. Attualmente ricevono sostegno più di 200 reti scientifiche (azioni).

La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri programmi europei e/o che implicano le idee di ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente gradite.

Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della ricerca (SER). La COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio respiro. Le attività COST sono svolte da gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare l'eccellenza scientifica in Europa.

La COST è strutturata in nove vasti settori (biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e tecnologie molecolari; scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; foreste e relativi prodotti e servizi; persone, società, cultura e salute; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e sviluppo urbano). Il campo di applicazione previsto per ciascun settore è illustrato sul sito www.cost.esf.org

Gli interessati sono invitati a collocare il loro tema all'interno di un settore. Tuttavia, le proposte interdisciplinari che non corrispondono chiaramente ad un unico settore sono particolarmente gradite e saranno valutate separatamente dall'organo permanente di valutazione delle proposte multidisciplinari.

Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi della COST. È possibile prevedere la concessione di un sostegno finanziario di circa 100 000 EUR all'anno per un periodo di regola di 4 anni.

Le proposte saranno valutate in due fasi. Le **proposte preliminari** (al massimo 1 500 parole/3 pagine), presentate utilizzando il modello elettronico disponibile all'indirizzo www.cost.esf.org/opencall, dovrebbero fornire una sintesi della proposta e dell'impatto previsto. Le proposte non conformi ai criteri di ammissibilità della COST (per es. contenenti richieste di finanziamenti per la ricerca) saranno escluse. Le proposte ammissibili saranno valutate dai pertinenti comitati di settore conformemente ai criteri pubblicati sul sito www.cost.esf.org. Coloro che hanno presentato proposte preliminari selezionate saranno invitati a presentare una proposta completa. Le **proposte complete** saranno oggetto di una valutazione reciproca effettuata in base ai criteri che figurano all'indirizzo www.cost.esf.org/opencall. La decisione sarà di norma presa entro sei mesi dalla data limite di presentazione e le azioni dovrebbero iniziare entro il termine successivo di tre mesi.

La data limite di presentazione delle **proposte preliminari** è il **27 marzo 2009**. Circa 80 proposte complete saranno richieste per la selezione finale di circa 30 nuove azioni.

Le **proposte complete** saranno richieste entro il 15 maggio 2009 per essere presentate entro il 31 luglio 2009; le decisioni sono attese per novembre 2009. La data prevista per la presentazione successiva è il 25 settembre 2009.

Gli interessati possono contattare il rispettivo coordinatore nazionale COST per ottenere informazioni e orientamenti — si veda www.cost.esf.org/cnc

Le proposte devono essere inviate elettronicamente al sito web dell'ufficio COST.

La COST riceve un sostegno finanziario per le sue attività di coordinamento dal programma quadro RST dell'UE. L'ufficio COST, gestito dalla Fondazione europea della scienza (FES) che agisce in qualità di agente operativo per la COST, funge da segretariato scientifico per i settori e le azioni COST.

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma operativo ESPON 2013

(2008/C 283/06)

Nell'ambito del programma ESPON 2013 è stata indetta una gara d'appalto. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.espon.eu

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma operativo ESPON 2013

(2008/C 283/07)

Nell'ambito del programma ESPON 2013, il 19 dicembre 2008 sarà pubblicato un secondo invito a presentare proposte per il Sistema di supporto della conoscenza (*Knowledge Support System — KSS*).

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.espon.eu

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5353 — ThyssenKrupp/ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 283/08)

1. Il 29 ottobre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa ThyssenKrupp Services AG (Germania), appartenente al gruppo ThyssenKrupp AG (Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'impresa ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH (Germania), mediante acquisto di azioni.

2. Le imprese interessate svolgono le seguenti attività:

- l'impresa ThyssenKrupp Services AG: fornitura di materiali e di materie prime e prestazioni di servizi industriali ad imprese di produzione e di trasformazione,
- l'impresa ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH: vendita di prodotti semifiniti in plastica e servizi correlati.

3. In seguito a un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, essa si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il caso in oggetto potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui in tale comunicazione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione via fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5353 — ThyssenKrupp/ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5366 — Iberdrola Renovables/Gamesa Energía)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 283/09)

1. In data 30 ottobre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Iberdrola Renovables SA («Iberdrola Renovables», Spagna), appartenente al gruppo Iberdrola, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa («Gamesa Energía», Spagna), appartenente al gruppo Gamesa mediante acquisto e conferimento di attivi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Iberdrola Renovables: produzione e vendita all'ingrosso di elettricità rinnovabile,
- per Gamesa Energía: promozione e sviluppo di centrali eoliche per la vendita a terzi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5366 — Iberdrola Renovables/Gamesa Energía, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2008/C 283/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006**«PAGNOTTA DEL DITTAINO»**

N. CE: IT-PDO-0005-0577-07.12.2006

IGP () DOP (X)

1. Denominazione

«Pagnotta del Dittaino»

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 2.4 — Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

All'atto dell'immissione al consumo la DOP «Pagnotta del Dittaino» si presenta nella tradizionale forma rotonda con una pezzatura compresa tra 500 e 1 100 g ovvero come mezza pagnotta affettata. La crosta, di spessore compreso tra 3 e 4 mm, è di tenacità media. La mollica è di colore giallo tenue con alveolatura a grana fine, compatta ed uniforme con elasticità elevata. L'umidità del prodotto non supera il 38 % e le sue caratteristiche sensoriali, quali odore, sapore e freschezza, si mantengono fino a 5 giorni dalla data di produzione.

⁽¹⁾ GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12.

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La DOP «Pagnotta del Dittaino» si riferisce al pane ottenuto mediante il particolare processo di lavorazione che prevede l'impiego del lievito naturale e della semola rimacinata di grano duro ottenuto nel territorio di cui al seguente punto 4 e appartenente alle varietà Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, presenti per almeno il 70 % sul totale dello sfarinato utilizzato. Il rimanente 30 % deve essere comunque rappresentato da grano duro appartenente alle varietà Amedeo, Appulo, Bronte, Cannizzo, Cappelli, Creso, Iride, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Sant'Agata, Tresor, Vendetta, prodotti nell'areale di produzione.

Il grano duro da impiegare nel processo di produzione della semola deve provenire da semente certificata e possedere i seguenti requisiti minimi qualitativi: peso elettrolitico > 78 kg/hl; proteine (N tot. × 5,70) > 12 % su s.s.; umidità < 12,5 %; glutine > 8 % su s.s.; indice di giallo > 17b minolta.

3.4. Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Le operazioni di coltivazione e raccolta del grano e le operazioni di produzione e confezionamento della DOP «Pagnotta del Dittaino» devono avvenire all'interno dell'areale di produzione di cui al seguente punto 4 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto e le sue peculiari caratteristiche definite al precedente punto 3.2.

Al fine di preservare e mantenere le caratteristiche qualitative del prodotto la pagnotta deve essere immediatamente confezionata, all'interno della zona geografica delimitata, con film plastico microforato ovvero in atmosfera modificata tale da garantire l'aspetto igienico-sanitario consentendo, al contempo, la traspirazione del prodotto confezionato.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

La DOP «Pagnotta del Dittaino» viene confezionata con un film plastico microforato ovvero in atmosfera modificata tale da garantire l'aspetto igienico-sanitario consentendo, al contempo, la traspirazione del prodotto confezionato.

3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura

In etichetta devono essere riportati: il logo della denominazione «Pagnotta del Dittaino».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore. Il logo della denominazione, le cui specifiche e i relativi indici colorimetrici sono dettagliatamente riportati nel disciplinare di produzione, è di forma rettangolare e si compone in basso a sinistra di due spighe di grano duro che, disposte in maniera perpendicolare, delimitano uno spazio nel quale si collocano due pagnotte di cui, una di forma intera sormontata da una seconda di forma dimezzata. In basso a destra è riportato il logo comunitario della DOP. In alto, al centro di un rettangolo, compare su un unico allineamento la scritta orizzontale «PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP».

4. Definizione concisa della zona geografica

La zona di produzione della DOP «Pagnotta del Dittaino» interessa i comuni di Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa in provincia di Enna ed i comuni di Castel di Iudica, Raddusa e Ramacca in provincia di Catania.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

La zona di coltivazione del grano necessario alla produzione della «Pagnotta del Dittaino» è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo, contraddistinto da un regime pluviometrico fortemente irregolare durante l'arco dell'anno, con concentrazione delle precipitazioni nel periodo autunno-vernino e valori medi annui di circa 500 mm, e da temperature medie mensili più elevate nei mesi di luglio e agosto, mentre quelle minime si registrano in gennaio e febbraio con valori che, solo in casi eccezionali, si abbassano fino a raggiungere valori tali (0 °C) da poter arrecare danni alla coltivazione. I terreni sui quali si effettua la coltivazione del grano duro si presentano con un impasto mediamente argilloso.

5.2. Specificità del prodotto

La domanda di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Pagnotta del Dittaino» è giustificata dal fatto che il prodotto in argomento si distingue dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica in particolare per la consistenza della crosta e per il colore giallo tenue ed alveolatura a grana fine compatta ed uniforme della mollica. Altra particolare caratteristica della DOP «Pagnotta del Dittaino» è la capacità di mantenere inalterate per ben 5 giorni le caratteristiche sensoriali quali odore, sapore e freschezza.

Anticamente il grano raccolto era stoccato in apposite fosse o in magazzini ed ivi naturalmente conservato al riparo dall'acqua. Non si faceva ricorso a trattamenti intesi a preservare il cereale da infestazioni fungine ovvero dagli insetti parassiti. Alla bisogna il grano veniva portato ai molini vicini per la molitura.

Prima di essere raccolto il grano duro raccolto nell'areale delimitato è sottoposto esclusivamente a trattamenti di prepulitura per liberarlo dalle paglie, dalle impurità e dai corpi estranei e, quindi, stoccato in silos e conservato senza l'ausilio di pesticidi e prodotti chimici di sintesi. Gli unici trattamenti permessi ai molini sono esclusivamente di natura fisica. Sono infatti consentite le refrigerazioni della massa con aria fredda ed i rivoltamenti.

Tali trattamenti infatti evitano il surriscaldamento della massa, fenomeno questo che crea un ambiente idoneo allo sviluppo di muffe, alla formazione di micotossine ed alla schiusura delle uova degli insetti parassiti e che può provocare pure la germinazione delle cariossidi.

Il lievito naturale deriva da un «lievito madre» opportunamente rinnovato. I rinnovi consistono nel prelevare una parte di «lievito madre» che si impasta con due parti di semola ed una di acqua al fine di ottenere, dopo l'impasto, una massa dalla quale si ricavano quattro masse lievitranti. Di queste una verrà utilizzata come «madre», e quindi rinnovata e le rimanenti 3 parti vengono aggiunte negli impasti, come «lievito naturale», dopo almeno 5 ore di maturazione.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le peculiarità della «Pagnotta del Dittaino» descritte al punto 5.2 sono strettamente determinate dalle caratteristiche morfologiche e pedo-climatiche dell'areale di produzione di cui al punto 4. Tali particolari caratteristiche sono indubbiamente riferibili e quindi strettamente correlate al grano duro che interviene come materia prima principale e predominante nel processo di produzione e che, grazie alle caratteristiche pedoclimatiche del territorio di riferimento, assume valori qualitativi elevati e caratteristiche sanitarie eccellenti (esenti da micotossine), in grado di esaltare nella DOP «Pagnotta del Dittaino» caratteristiche sensoriali uniche.

Il grano duro, come dimostrarono le testimonianze storiche, è stato da sempre utilizzato per la panificazione, a differenza di altre zone d'Italia dove veniva e viene impiegata la farina di grano tenero, in grado di ottenere un prodotto che mantenesse per un arco temporale di una settimana le principali caratteristiche sensoriali.

Il mantenimento di tali caratteristiche era dovuto non solo all'impiego della semola rimacinata di grano duro ma anche all'impiego del «criscenti». La fermentazione della pasta acida è affidata all'equilibrio dinamico che si instaura tra batteri lattici e lieviti. Le specie microbiche maggiormente riscontrate sono *Lactobacillus sanfranciscensis* (*Lactobacillus brevis* subsp. *lindneri*), *Candida milleri* e *Saccharomyces exiguus*.

Fra le molteplici testimonianze rinvenute in scritti antichi, molte sono quelle che ricadono nell'area di coltivazione del grano duro e che sono divenuti nel tempo i depositari di un patrimonio di saperi e costumi inerenti la cerealicoltura e la produzione del pane, appunto.

La coltivazione del grano duro nelle aree interne della Sicilia, comprendenti i comuni della provincia di Enna e Catania, occupa un posto di rilievo non solo per quanto riguarda la superficie investita, ma anche perché interessa contrade tradizionalmente coltivate a grano duro in asciutto. Proprio in tali comuni, sia per le condizioni pedologiche che climatiche, l'unica coltura che è stata in grado, nel corso degli anni, di garantire alla popolazione agricola locale occupazione ed equi redditi è stata il grano duro.

Una testimonianza del notevole ruolo che il grano duro rivestiva nelle abitudini alimentari dei siciliani giunge proprio da Plinio il Vecchio, nel *De Naturalis Historia*. Infatti, proprio mentre in altre regioni della penisola italiana si ottenevano farine dalle ghiande, castagne o da altri cereali, quali orzo e segale, in Sicilia i contadini apprendevano a fare il pane con farina di frumento. Ed è grazie a tale insegnamento, secondo quanto esposto da Sonnino, che i contadini siciliani riuscivano, nonostante le grandi miserie, a sopravvivere in quanto si nutrivano di pane ottenuto dalla farina di frumento.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Pagnotta del Dittaino» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2006.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

www.politicheagricole.it/ProdottiQualita/Disciplinari_esame_UE.htm

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.